

# TI\_GERICHTE 32.2005.205 vom 24. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2005.205](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.205)

FR: TI\_GERICHTE 32.2005.205 du 24 novembre 2006

IT: TI\_GERICHTE 32.2005.205 del 24 novembre 2006

## Regeste

Decidendo la soppressione della rendita precedentemente attribuita, l'UAI ha di fatto operato una riconsiderazione della precedente decisione. Non poteva tuttavia effettuare la soppressione con effetto retroattivo, dato che l'assicurato non ha violato il suo obbligo di informare.

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

### E. 2

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

### E. 3

Redditi 3.1	Reddito dell'attività lucrativa 2071	a) Salario lordo di
un'attività dipendente	40950 + 34341 2065	b) Reddito in natura
2074	c) Reddito netto di un'attività indipendente 2079	d)
Assegni familiari e per figli 2072	e) Spese generali	dedotto
2072	f) Contributi AVS/AI/IPG/AD/PP	dedotto 6588 importo non
conteggiabile	dedotto 1500 Totale all'anno	67203 44'802
2085	3.2 Rendita AVS/AI 6'372 2087	3.3 Altre rendite e pensioni di
ogni genere 2088	3.4 Indennità giornaliera delle assicurazioni malattie, infortuni, AI, disoccupazione IPG 2091	3.5 Interessi dei depositi di risparmio, dei titoli e dei prestiti 2092 segg.
	3.6 Provento dei beni immobili, interessi locativi, canone d'affitto, valore locativo del proprio appartamento 2097 segg.	3.7 Diritto d'abitazione, provento dell'usufrutto, vitalizio (o altre convenzioni) 2125 segg.
	3.8 Alimenti secondo il diritto di famiglia 2088	3.9 Prestazioni dell'assicurazione malattie in caso di soggiorno in un istituto Beneficiario/a di una rendita 2136 segg.
	3.10 Assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'AM (se in caso di soggiorno in un istituto, non è conteggiato in più) o dell'INSAI Beneficiario/a di una rendita 2060	
	3.11 Altri redditi (compresi i quelli a cui si è rinunciato) Totale dei redditi 51'174 Totale delle spese 44'442 Totale dei redditi 51'174	
Differenza		Rifiuto Se

le spese sono superiori ai redditi, la condizione del diritto a una mezza rendita d'invalidità è adempita e il condono o il condono parziale dell'obbligo di restituzione può essere concesso

(N. 10425 DR) . ” (Doc. X/4) Sulla base di tali valutazioni, con decisione 25 ottobre 2001 l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’assicurato una mezza rendita quale caso di rigore dal 1° maggio 2000 al 30 giugno 2001 e un quarto di rendita a partire dal 1° luglio 2001 (doc. AI 21 e 22). Nel questionario per la revisione della rendita compilato in data 5 ottobre 2004 l’assicurato al punto “2. Attività” ha indicato di essere salariato, attivo presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, precisando alla voce “osservazioni” di allegare “ l’ultimo salario rimasto invariato da questi 3 anni e minimo perché consono allo stato di salute attuale ” (doc. AI 25).

2.8. Orbene, dall’esame degli atti, questo Tribunale ritiene che tutto ben considerato l’amministrazione non possa rimproverare all’assicurato di avere violato l’obbligo di informazione che gli incombeva non avendo comunicato l’inizio della sua attività presso la ditta \_\_\_\_\_. Se da una parte è vero che dal rapporto della consulente IP non emerge che l’assicurato abbia comunicato di essere professionalmente attivo presso \_\_\_\_\_, dall’altra non si può ignorare che in data 4 ottobre 2001 (e quindi prima dell’emissione delle decisioni di attribuzione di una rendita) l’assicurato ha trasmesso alla Cassa \_\_\_\_\_, chiamata a valutare l’esistenza o meno di un caso di rigore, il conteggio stipendio relativo al salario del mese di settembre 2001 presso la ditta \_\_\_\_\_ (doc. 2 inc. Cassa). A quel momento il \_\_\_\_\_ della Cassa \_\_\_\_\_ è quindi senza ombra di dubbio venuto a sapere dell’attività lucrativa dell’assicurato presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Di conseguenza, ritenuto che l’assicurato ha trasmesso il conteggio stipendio al \_\_\_\_\_ della Cassa \_\_\_\_\_, autorità segnatamente competente per collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi, per calcolare l’importo delle rendite e versare sia le rendite che gli assegni per grandi invalidi (art. 60 cpv. 1 lett. a-b LAI), occorre concludere che l’amministrazione avesse una sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431, 112 V 180; STCA 3 maggio 2005 nella causa T., inc. 32.2005.57).

Pertanto, non si può affermare, contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio AI, che l’assicurato abbia violato il suo obbligo di informazione nei confronti dell’amministrazione.

2.9. L’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, BG über die IVG), in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95). Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l’errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). In casu, non essendo, come visto, imputabile all’assicurato una violazione del suo obbligo di informare, l’effetto della soppressione - operata in via di riconsiderazione e motivata da errore concernente la quantificazione del reddito da invalido a valere quale questione specifica del diritto dell’AI - del diritto alla rendita non può essere

fatto risalire retroattivamente al 1° maggio 2000, ma deve prodursi - giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (cfr. anche art. 85 cpv. 2 seconda frase OAI) - dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, vale a dire dal 1° giugno 2005 (doc. AI 46).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.